

Il presente allegato è composto
da n. 12 pagine

ALLEGATO A

Il Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari
(dott. Luigi Trotta)



REGIONE PUGLIA

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI**

Legge Regionale 17 dicembre 2018 n. 55

“Disposizioni per il trasferimento tecnologico, la ricerca, la formazione e la qualificazione professionale in materia di agricoltura di precisione”

Art. 4 “Azione di sostegno per lo sviluppo dell’Agricoltura di precisione”

**AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PILOTA
PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA DI PRECISIONE**



REGIONE PUGLIA

- Articolo 1 - Premesse

1. Con legge regionale n. 55 del 17 dicembre 2018, la Regione Puglia ha definito come proprio obiettivo la promozione dell'innovazione tecnologica nei processi produttivi dell'agricoltura moderna per conseguire il mantenimento di alti livelli delle produzioni agricole con una maggiore efficienza dell'uso dei fattori produttivi, attraverso politiche agricole che incentivino lo sviluppo di applicazioni in agricoltura di tecnologie avanzate, promuovendo e sostenendo al contempo il miglioramento della competitività dei sistemi agroalimentari mediante l'utilizzo di tecniche di precisione.
2. Per il raggiungimento del suddetto obiettivo, la medesima legge regionale n. 55/2018 prevede che la Regione promuova la più attiva partecipazione degli imprenditori agricoli e forestali al sistema della conoscenza e dell'innovazione agricola, a prescindere dalle loro dimensioni e dalla loro produzione, anche al fine di valorizzare le competenze esistenti e di sostenere forme di collaborazione fra imprese, enti di ricerca, istituzioni scientifiche, consulenti, per migliorare le prestazioni e l'adattabilità della robotica e delle altre tecnologie all'Agricoltura di precisione, affinché i finanziamenti a favore della ricerca siano utilizzati in modo efficace nell'interesse dell'agricoltura.
3. A tal fine la Regione, in coerenza con le scelte delle politiche contemplate nella programmazione agricola dell'Unione Europea e con le linee guida del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo per lo sviluppo dell'agricoltura di precisione in Italia, promuove la ricerca, lo sviluppo tecnologico, l'innovazione, la tutela e la valorizzazione delle risorse agricole e ambientali e la realizzazione di sinergie istituzionali, attraverso il "Piano regionale per il trasferimento tecnologico, la ricerca e la qualificazione professionale in materia di Agricoltura di precisione", di seguito "Piano regionale".
4. Con DGR n. 2286 del 09/12/2019 è stato approvato il "Piano regionale", come previsto dall'art. 3 della L.R. n. 55/2018.
5. L'art. 4 della legge regionale prevede una specifica azione di sostegno finalizzata a rendere più agevole il processo di trasferimento tecnologico e di qualificazione professionale per lo sviluppo dell'Agricoltura di precisione, mediante la realizzazione di un "Progetto Pilota".

- Articolo 2 - Oggetto

1. Ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 17 dicembre 2018 n. 55 e in coerenza con i contenuti del "Piano regionale", è indetto un avviso pubblico per la presentazione di proposte di progetti pilota relativi alla promozione e allo sviluppo dell'agricoltura di precisione in Puglia.
2. Il presente avviso è finalizzato al finanziamento di un progetto pilota, della durata di 24 mesi, relativo ad azioni di trasferimento della conoscenza, a realizzazione di strumenti, processi o prodotti innovativi, di diffusione di nuove conoscenze, di validazione e/o adozione di eventuali innovazioni di prodotto e/o di processo e implementazione di nuovi modelli organizzativi e gestionali per il supporto decisionale automatizzato e/o semi-automatizzato, basati su analisi dei costi-benefici delle soluzioni tecniche di agricoltura di precisione più idonee rispetto alle diverse realtà agricole regionali, atte a rendere più agevole il processo di trasferimento tecnologico e di qualificazione professionale per lo sviluppo dell'agricoltura di precisione nel territorio regionale.
3. Nelle proposte dovrà essere, altresì, prevista l'individuazione di specifici fabbisogni di ricerca e innovazione per lo sviluppo dell'agricoltura di precisione, coerenti con i contenuti del "Piano regionale" (art. 4 comma 3 lett. h della L.R. n. 55/2018).



REGIONE PUGLIA

- Articolo 3 -

Temi dei progetti pilota

1. Le proposte di "*Progetto pilota*" dovranno essere aderenti ai seguenti temi, coerenti con i contenuti del "Piano regionale", da intendersi come quadro comune di descrizione delle proposte, nonché come linee di indirizzo per la redazione delle medesime.
 - a) Adattabilità delle tecnologie di agricoltura di precisione su scala aziendale e/o consortile.
 - b) Gestione spaziale e temporale delle attività produttive attraverso l'elaborazione di dati raccolti da diversi sensori e tecnologie come supporto alle decisioni in agricoltura.
 - c) Gestione delle attività produttive con tecnologie elettroniche e informatiche per la registrazione, l'archiviazione, la consultazione e l'utilizzo dei dati relativi a tutte le attività agricole.
 - d) Impiego di "macchine intelligenti" in grado di modificare la propria modalità operativa all'interno delle diverse aziende o comprensori di riferimento.
 - e) Azioni di informazione e formazione degli operatori agricoli e tecnici per il trasferimento delle conoscenze e dei concetti basilari inerenti le tecnologie in uso in agricoltura di precisione.
 - f) Valutazione dei benefici derivanti dallo sviluppo dell'agricoltura di precisione in termini di potenzialità produttive e di convenienza ambientale ed economica, nonché di incrementi e sviluppo di nuovi sbocchi occupazionali.
 - g) Realizzazione di campi dimostrativi presso le aziende agricole per la promozione dell'agricoltura di precisione.

- Articolo 4 -

Beneficiari

1. Le proposte di "*Progetto pilota*" sono presentate da partenariati, costituiti da imprese agricole singole o associate, consorzi, università, centri e istituti di ricerca di comprovata qualificazione nel settore della ricerca agricola e agroindustriale e dell'innovazione tecnologica, aggregati in forma di Associazione Temporanea di Scopo (ATS).
2. Tali soggetti debbono formalmente costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo (ATS), finalizzata alla realizzazione del progetto pilota, entro 10 giorni lavorativi dalla data della comunicazione da parte della Regione Puglia di ammissione a finanziamento, senza che il partenariato proposto all'atto della domanda subisca variazioni. Trascorso detto termine, il partenariato perde il diritto al contributo, salvo causa di forza maggiore. In tale circostanza, verificate le condizioni amministrativo-contabili, il dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, si riserva di assegnare il contributo al successivo in graduatoria.
3. Soggetto capofila dell'Associazione Temporanea di Scopo è una impresa agricola singola o associata, la quale assume qualità e funzione di rappresentanza legale dell'Associazione. I soggetti costituenti l'ATS devono conferire, unitamente alla costituzione con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza al capofila. Il soggetto designato come capofila deve avere sede legale in Puglia.
4. Le università e/o i centri e/o gli istituti di ricerca devono essere obbligatoriamente partner dell'ATS, a pena di esclusione del progetto pilota presentato.



REGIONE PUGLIA

5. Nell'Atto di costituzione, redatto attraverso atto pubblico o scrittura privata autenticata, firmato da notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, sono indicate le finalità dell'Associazione, gli obiettivi, nonché tutte le necessarie clausole contrattuali, comprese quelle riguardanti gli obblighi reciproci fra i soggetti.
6. La composizione dell'ATS costituita non potrà essere modificata nel corso della durata del Progetto, se non in casi eccezionali e per motivate e documentate esigenze, previa formale autorizzazione da parte della Regione Puglia.

- Articolo 5 - Limiti e condizioni

1. I beneficiari del contributo non potranno beneficiare di altri aiuti, a qualunque titolo, per le medesime spese. In particolare, la medesima spesa non può essere finanziata da Fondi strutturali e d'investimento europei o da altri programmi o strumenti dell'Unione.
2. Le attività del progetto pilota devono essere realizzate nella regione Puglia e devono produrre ricadute sul territorio regionale. Le attività di cui ai temi b), c) ed f) devono essere realizzate in prevalenza nella regione Puglia.
3. Il Progetto Pilota deve:
 - prevedere un approccio multidisciplinare ed integrato;
 - assicurare che, attraverso idonee modalità, i risultati siano ugualmente fruibili da tutti i soggetti dei territori e degli ambiti/settori interessati;
 - utilizzare strumenti idonei per agevolare l'adozione dei risultati da parte delle imprese agricole e/o del sistema territoriale, mediante azioni o processi di validazione concreta e di verifica della cantierabilità degli stessi;
 - prevedere modalità di divulgazione e trasferimento dei risultati tali da garantire il principio della massima accessibilità possibile ai risultati stessi da parte di chiunque abbia interesse;
 - prevedere azioni per il monitoraggio fisico, finanziario e di valutazione interna;
 - riportare, in ogni sede di disseminazione, pubblicazione e utilizzazione dei risultati, l'indicazione che le attività sono state realizzate con il contributo della Regione Puglia.
4. Qualora dal Progetto Pilota si ottengano risultati inventivi, o novità, tali da consentire la richiesta di un brevetto ai sensi della normativa vigente, il beneficiario del contributo ha l'obbligo di stipulare accordi formali con la Regione Puglia in merito agli aspetti relativi alla titolarità o co-titolarità del brevetto o di eventuali altri diritti di proprietà intellettuale.
5. Con riguardo alla eventuale domanda di privativa per varietà vegetali, si richiama la disciplina legislativa specifica di cui al Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 "Codice della proprietà industriale" e ss.mm.ii.

- Articolo 6 - Entità dell'aiuto pubblico

1. Il contributo regionale concedibile, pari al massimo dell'80% del costo complessivo del progetto, non potrà essere superiore a € 100.000,00 (centomila/00 euro).
2. L'impegno di spesa relativo al progetto pilota ammesso a contributo e l'effettiva erogazione del sostegno sono subordinati alla piena osservanza degli obblighi posti a carico dell'Amministrazione dalla normativa vigente.



REGIONE PUGLIA

3. In coerenza con le finalità statutarie della Regione Puglia in tema di sostegno della ricerca, all'innovazione e al trasferimento tecnologico, il suddetto contributo è destinato altresì alla copertura degli oneri fiscali strettamente connessi con le attività tecnico-scientifiche sviluppate. Pertanto l'IVA sugli acquisti, qualora realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario, può costituire una spesa ammissibile e potrà essere riconosciuta unicamente qualora si configuri come imposta non recuperabile, avuto riguardo alla natura del soggetto passivo dell'imposta e al corrispondente regime fiscale applicabile.

- Articolo 7 -

Presentazione della domanda di contributo

1. In applicazione degli artt. 5-bis e 48 del Decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., la Regione Puglia utilizza la Posta Elettronica Certificata (PEC) per ogni comunicazione con i soggetti promotori riguardante il presente avviso.
2. Ai fini della selezione di cui al presente Avviso dovrà essere presentata alla Regione Puglia apposita domanda, redatta utilizzando unicamente il modello allegato alla Determina Dirigenziale di approvazione del presente Avviso, Allegato B), a pena di esclusione, da inviare tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: ricercaagricoltura@pec.rupar.puglia.it, avente ad oggetto "AVVISO PUBBLICO: PROGETTO PILOTA AGRICOLTURA DI PRECISIONE".
3. La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, con le modalità di cui al comma precedente, entro le ore 12,00 del quarantacinquesimo (45°) giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Ove tale data coincida con giorno non lavorativo o festivo, detto termine si intende riferito al primo giorno lavorativo successivo. È motivo di esclusione la ricezione della domanda oltre il termine suddetto.
4. La domanda, a pena di esclusione, deve essere firmata digitalmente dal soggetto capofila del partenariato e inviata dal medesimo soggetto capofila, al quale è conferito da tutti i partner mandato collettivo speciale con rappresentanza, che assume qualità e funzione di rappresentanza legale dello stesso.
5. La domanda dovrà inoltre essere corredata da dichiarazione che indichi il regime IVA, per ciascun soggetto partecipante, da applicare per le spese inerenti il progetto.
6. Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione:
 - la proposta di progetto pilota, firmata digitalmente da tutti i soggetti partecipanti alla costituenda ATS e redatta utilizzando il formulario allegato alla Determina Dirigenziale di approvazione del presente Avviso, Allegato C), reso disponibile in formato editabile nella sezione del portale istituzionale della Regione Puglia <https://regione.puglia.it/web/innovazione-in-agricoltura>, sezione "Bandi e avvisi";
 - la dichiarazione sottoscritta a pena di esclusione ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 da ogni partner, con cui si conferisce mandato collettivo speciale di rappresentanza al soggetto capofila, che assume qualità e funzione di rappresentanza legale, nonché l'impegno a costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo, con le modalità definite all'art. 4, comma 3 del presente Avviso, entro dieci giorni dalla data di comunicazione da parte della Regione Puglia di ammissione a finanziamento, allegato alla Determina Dirigenziale di approvazione del presente Avviso, Allegato D).

- Articolo 8 -

Ricevibilità delle domande e valutazione delle proposte



REGIONE PUGLIA

1. La selezione delle proposte di progetto pilota annesse alle domande presentate si basa su procedure che garantiscono i principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità.
2. Le domande inviate entro il termine stabilito verranno ordinate cronologicamente sulla base della data di arrivo. A tal fine farà fede esclusivamente la data di ricevimento della PEC. Nessun diritto o beneficio sarà attribuito sulla base di tale ordine cronologico.
3. Le domande saranno preliminarmente sottoposte alla verifica di ricevibilità, che comprende la verifica della correttezza nella presentazione e nella compilazione della domanda, e la presenza a corredo della stessa di tutta la documentazione prevista. Verranno considerate ricevibili esclusivamente le domande presentate con le modalità prescritte.

Nei casi previsti dalla legge, si farà ricorso all'istituto del "soccorso istruttorio".

In caso di esito negativo di detta attività istruttoria, sarà inviata comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza al soggetto candidato, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90.

4. Le proposte di progetto pilota annesse alle sole domande ritenute ricevibili sono valutate, per l'ammissibilità al contributo, da una apposita commissione, nominata dal dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, sulla base dei seguenti criteri di valutazione e dei relativi punteggi, attribuibili a ciascun criterio nel limite massimo indicato, con le modalità riportate nella "Scheda di Valutazione di Merito" allegata alla Determina Dirigenziale di approvazione del presente Avviso, Allegato E):

N.P.	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE
a)	qualità e rilevanza della proposta in termini di applicabilità dei risultati, adeguatezza della tempistica e congruenza del budget	punti 15
b)	coerenza delle azioni previste con i temi indicati nell'avviso	punti 10
c)	composizione, competenze e pertinenza della partnership per il raggiungimento degli obiettivi e ruolo delle imprese agricole nel progetto	punti 15
d)	chiarezza e coerenza interna della proposta presentata nella prospettiva del raggiungimento degli obiettivi	punti 10
e)	adeguatezza e chiarezza dell'analisi di contesto territoriale e/o aziendale	punti 10
f)	efficacia rispetto alla capacità delle iniziative di risolvere problematiche concrete e/o di rispondere a specifici fabbisogni di innovazione, formazione o informazione	punti 20
g)	qualità del piano di disseminazione dei risultati ottenuti e della conoscenza generata	punti 15
h)	Entità della quota di cofinanziamento	punti 5

5. Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna proposta in relazione ai suddetti criteri di selezione è pari a 100 punti. Tutte le proposte che conseguiranno un punteggio inferiore a 50/100 non saranno considerate idonee e pertanto non saranno inserite in graduatoria.



REGIONE PUGLIA

6. In caso di parità di punteggio complessivo, sarà data priorità nell'ordine in graduatoria ai progetti e agli interventi che prevedono una quota cofinanziamento maggiore e, in caso di ulteriore parità, ai progetti e agli interventi che richiedono un contributo regionale inferiore.
7. La Regione Puglia procede alla valutazione dei progetti di ricerca e delle proposte di intervento pilota mediante un'apposita Commissione.
8. Il dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, fatte proprie le risultanze della valutazione, con propria determinazione approva la graduatoria dei progetti pilota ritenuti idonei che, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti dei soggetti collocati nella stessa.

- Articolo 9 -

Concessione del contributo

1. È ammessa al contributo, nei limiti di cui all'art. 6 del presente Avviso, il progetto pilota collocato al primo posto in graduatoria. Il dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, a seguito dell'acquisizione dell'atto costitutivo dell'Associazione Temporanea di Scopo, dispone l'impegno di spesa e la concessione del contributo a favore del capofila, di seguito 'beneficiario', il quale assume - da suddetto atto costitutivo - qualità e funzione di rappresentanza legale dell'Associazione.
2. Il rapporto tra la Regione Puglia e il beneficiario è disciplinato da un contratto, in forma di convenzione, da stipulare successivamente alla data del provvedimento di concessione del contributo. Tutte le spese inerenti la convenzione, da sostenere soltanto in caso d'uso, sono a carico esclusivo del beneficiario, senza diritto di rivalsa. All'atto della stipulazione della Convenzione, il beneficiario è tenuto a presentare tutti i documenti e gli eventuali certificati atti a comprovare quanto dichiarato in sede di domanda.
3. La Regione Puglia, successivamente alla stipula della convenzione, dispone l'erogazione di una anticipazione pari al 30% del contributo approvato, a seguito di richiesta specifica del beneficiario del contributo corredata da comunicazione di avvenuto avvio delle attività e, in caso di ATS con presenza di almeno un soggetto avente natura giuridica di diritto privato, da polizza fidejussoria bancaria o assicurativa d'importo pari al 100% del contributo spettante ai suddetti soggetti. La fidejussione dovrà avere validità pari alla durata della convenzione maggiorata di ulteriori 12 mesi.
4. All'atto dell'erogazione dell'anticipazione e delle successive quote del contributo, il beneficiario deve essere in regola con gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e rispettare la normativa stabilita dal Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare", attuativo della Legge Regionale n. 28 del 26/10/2006.
5. Un ulteriore acconto, pari al 30% dell'importo complessivo del finanziamento concesso, viene erogato dalla Regione Puglia previa verifica istruttoria della rendicontazione economico-finanziaria della spesa pari ad almeno l'80% della somma erogata a titolo di anticipazione di cui al punto precedente, corredata dei relativi documenti giustificativi di spesa e pagamento, a firma del rappresentante legale, e della dettagliata relazione tecnico-scientifica delle attività svolte a firma del responsabile scientifico. Nel caso in cui non venga richiesta l'anticipazione, detto acconto viene erogato su richiesta specifica del beneficiario, alle medesime condizioni del presente comma, al raggiungimento di un livello di avanzamento della spesa pari ad almeno il 50% del costo complessivo del progetto pilota.

La relazione tecnico-scientifica delle attività svolte dovrà comunque essere presentata al raggiungimento di un grado di avanzamento fisico e finanziario del progetto pilota pari ad almeno il 50% del costo complessivo, anche in caso di mancata richiesta dell'erogazione dell'acconto.



REGIONE PUGLIA

6. La quota a saldo del contributo viene erogata previa verifica della documentazione consistente nella relazione tecnico-scientifica finale di esecuzione delle attività realizzate e dei risultati e delle innovazioni ottenute, a firma del responsabile scientifico, nonché, della rendicontazione economico-finanziaria del beneficiario corredata dai relativi documenti giustificativi di spesa e di pagamento a saldo, a firma del rappresentante legale e del responsabile amministrativo, e comunque ad avvenuto collaudo finale, anche tramite eventuale verifica in loco da parte della Regione Puglia.

- Articolo 10-

Eleggibilità, ammissibilità e rendicontazione delle spese

1. Le spese sono considerate eleggibili a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione, salvo quanto diversamente previsto per specifiche e motivate esigenze tecniche del progetto pilota, in nessun caso anteriormente alla presentazione della proposta, e fino al termine indicato nella convenzione medesima.
2. Le spese, sostenute esclusivamente per la realizzazione del progetto o dell'intervento, devono trovare giustificazione in costi effettivamente sostenuti, comprovati da documenti di spesa corredati dal CUP assegnato, e dalla indicazione delle modalità e degli estremi dei relativi documenti di pagamento (p.e. numero e data bonifico, numero e data assegno, ecc.), nei termini e nei modi previsti dalla convenzione.
3. Per essere considerata ammissibile ogni spesa sostenuta deve: a) essere strettamente connessa e strettamente necessaria allo svolgimento del progetto pilota; b) essere riconducibile ad una categoria di spesa prevista nel presente articolo; c) corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente sostenuti dal soggetto ammesso; d) essere ragionevole e soddisfare i principi di sana gestione finanziaria e di economicità; e) non essere finanziata da altri programmi comunitari o nazionali o, comunque, da altre risorse pubbliche; f) rientrare in una delle voci che compongono il piano finanziario del progetto pilota; g) essere comprovata da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, riportanti il CUP assegnato; h) essere registrata nella contabilità del soggetto ammesso al contributo ed essere chiaramente identificabile e tracciabile; i) essere sostenuta nel rispetto della normativa e dei criteri civilistici e fiscali in tema di contabilità; l) essere supportata da relazioni che specifichino dettagliatamente l'attività svolta e la connessione tra la spesa sostenuta e le attività.
4. La rendicontazione economico-finanziaria deve riguardare tutte le spese del periodo di riferimento e deve essere coerente con il piano finanziario approvato. Deve essere sottoscritta, ai sensi della normativa vigente, dal legale rappresentante dell'ATS, nonché dal responsabile amministrativo. Deve essere presentata, oltre che dal legale rappresentante del soggetto capofila anche da tutti i partner per le spese di competenza e deve comprendere un apposito prospetto di riepilogo generale.
5. Sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
 - personale;
 - materiale durevole;
 - materiale di consumo;
 - servizi e consulenze;
 - missioni - rimborsi spese;
 - spese generali.

Le spese per il materiale durevole dovranno essere quantificate al massimo al 20% dell'importo complessivo del progetto, ed essere riferite a strumentazioni e attrezzature strettamente connesse alla realizzazione del progetto; sono comunque esclusi computer ed altra attrezzatura informatica.

Le spese generali non possono essere computate in quota superiore al 5% dell'importo complessivo.



REGIONE PUGLIA

Per ogni altra indicazione eventualmente necessaria e non specificamente prevista nel presente avviso, riguardante le voci di spesa, le condizioni di ammissibilità e le modalità di rendicontazione delle spese, si farà riferimento alle Linee Guida per la rendicontazione.

- Articolo 11 - Proroghe e varianti

1. Il beneficiario ha l'obbligo di realizzare il progetto pilota nel suo complesso, entro il termine stabilito dalla convenzione stipulata con la Regione Puglia. Per l'intero periodo di realizzazione del progetto gli obiettivi, i contenuti ed i risultati attesi dovranno rimanere invariati. Il termine fissato nella convenzione per il completamento dell'attività potrà essere prorogato per una sola volta, alla sussistenza delle seguenti condizioni:
 - in presenza di comprovati motivi tecnico-scientifici;
 - assicurando che non vengano alterati gli obiettivi previsti;
 - qualora il progetto si trovi in uno stato di avanzamento pari almeno al 70%;
 - qualora richieste almeno 60 giorni prima della scadenza della convenzione;
 - purché non superiori a 120 giorni;
 - escludendo qualsiasi richiesta di maggiori spese, sia dirette che indirette.

Proroghe ulteriori potranno essere concesse solo in presenza di gravi motivi non prevedibili, oppure non imputabili o riconducibili a responsabilità del beneficiario, ed esclusivamente qualora si rendano indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi progettuali.

2. Fermo restando l'importo complessivo del contributo concesso, potrà essere effettuata, qualora approvata dalla Regione Puglia, un'unica rimodulazione finanziaria, mediante compensazioni tra le voci di spesa approvate in via preventiva non superiori al 20% del costo complessivo del progetto, con esclusione di variazioni in aumento per le voci di spesa "spese generali" e "materiale durevole", e purché tali variazioni non alterino gli obiettivi previsti. In tal caso il beneficiario ha l'obbligo di comunicare la rimodulazione al responsabile del procedimento e di trasmettere tempestivamente il nuovo piano finanziario, pena l'esclusione delle spese compensate in fase di accertamento della rendicontazione.

- Articolo 12 - Riduzione del contributo

1. La Regione Puglia può ammettere al contributo una spesa inferiore a quella richiesta. In tal caso, è riconosciuta al beneficiario la possibilità di rimodulare il piano finanziario, sulla base delle effettive necessità tecniche e/o scientifiche, previo parere della Regione. È consentito procedere ad una diversa distribuzione delle risorse fra le varie voci di spesa, purché questa non alteri la natura dell'operazione oggetto del finanziamento.
2. Il progetto pilota non dovrà generare proventi e profitti nel corso della sua realizzazione e non dovrà disporre di altre forme di finanziamento pubblico, con obbligo di notifica tempestiva alla Regione Puglia di ogni variazione di queste condizioni. Eventuali proventi e profitti generati durante la realizzazione, nonché sopravvenienze di altre forme di finanziamento, saranno conteggiate in diminuzione dell'importo corrispondente al contributo concesso.
3. Le eventuali entrate generate da una o più operazioni durante il periodo di finanziamento (risorse derivanti dalla vendita, dal noleggio o dalla messa a disposizione di prodotti o servizi) riducono l'importo del finanziamento richiesto per il progetto e vengono detratte dalle spese ammissibili integralmente o pro-rata,



REGIONE PUGLIA

a seconda se siano generate integralmente o parzialmente nell'ambito del progetto stesso. La riduzione opera nei confronti dei singoli partecipanti in relazione alle attività riscontrate, ovvero alla loro incidenza sul costo complessivo.

- Articolo 13 -

Obblighi e adempimenti del beneficiario

1. Il beneficiario del contributo è obbligato nei confronti della Regione Puglia ad espletare tutte le attività necessarie alla realizzazione del progetto pilota, nonché ad assicurare la puntuale gestione amministrativa e finanziaria del progetto. Tale soggetto è, inoltre, il referente per l'attività di gestione amministrativa e delle procedure per la rendicontazione delle spese sostenute. Durante il periodo di realizzazione, il responsabile scientifico non potrà essere sostituito, salvo cause di forza maggiore che dovranno tempestivamente essere comunicate alla Regione Puglia.
2. Il beneficiario comunicherà alla Regione Puglia la data di avvio delle attività, che dovrà avvenire entro trenta giorni dalla stipula della convenzione.
3. Il beneficiario si impegna altresì a notificare tempestivamente alla Regione Puglia ogni modifica rispetto alle condizioni previste al secondo comma dell'art. 12 del presente Avviso. La mancata notifica comporta la decadenza dal contributo concesso e la restituzione della parte già erogata, nonché degli interessi legali maturati.
4. Il beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione Puglia le iniziative d'informazione e trasferimento dei risultati e a verificare che tutte le pubblicazioni e gli altri materiali prodotti nell'ambito del progetto pilota riportino il logo della Regione Puglia, l'indicazione che lo stesso è stato realizzato con il contributo finanziario della Regione Puglia, e l'indicazione del CUP.

- Articolo 14 -

Controlli e monitoraggio

1. La Regione Puglia accerta il raggiungimento degli obiettivi intermedi e i risultati finali previsti, anche utilizzando gli indicatori di risultato definiti nel formulario.
2. La Regione Puglia effettua tutti gli accertamenti e le verifiche necessarie e acquisisce le certificazioni opportune e indispensabili per controllare il rispetto di tutti gli obblighi contrattuali assunti con la sottoscrizione della convenzione, con particolare riguardo:
 - al mantenimento dei requisiti richiesti ai fini della concessione del contributo;
 - agli stati di avanzamento delle attività del progetto pilota;
 - alla verifica della congruità e della conformità delle spese con i valori e la destinazione accertati in fase di proposta;
 - alla verifica di coerenza della rendicontazione finanziaria e di tutta la documentazione contabile;
 - alla verifica di esistenza di proventi e profitti generati nel corso della realizzazione del progetto pilota.

- Articolo 15 -

Decadenza e revoca

1. La Regione Puglia non darà corso, in tutto o in parte, all'erogazione del contributo o procederà alla dichiarazione di decadenza dal beneficio nel caso di inadempienza da parte del beneficiario nei seguenti casi:



REGIONE PUGLIA

- non siano state realizzate, in tutto o in parte, le attività programmate;
 - non siano stati raggiunti i risultati previsti dal progetto pilota;
 - siano accertate, in sede di controllo, gravi inadempienze rispetto agli impegni assunti.
2. In caso di decadenza, il soggetto ammesso al finanziamento dovrà restituire le somme già erogate, gravate degli interessi legali maturati, rispondendo, in solido, per tutti i partecipanti all'ATS.

- Articolo 16 -

Responsabile del procedimento (Legge n. 241/1990)

Responsabile del procedimento (RUP) è l'arch. Raffaella Di Terlizzi, Regione Puglia, presso la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, Lungomare Nazario Sauro, 45/47 - 70121 Bari. E-mail: r.diterlizzi@regione.puglia.it.

Potranno essere presentate memorie e domande di riesame, al dirigente della sezione mentre per la presentazione di ricorsi amministrativi sede è il Tribunale Amministrativo Regionale di Bari.

- Articolo 17 -

Informativa Privacy ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 (GDPR)

Finalità: i dati forniti alla Regione Puglia a seguito della partecipazione al bando sono trattati esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali.

Base giuridica: il trattamento dei dati per la finalità sopra descritta viene effettuato per adempiere all'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ex art. 6, par. 1, lett. e) del Reg. (UE) 2016/679).

Titolare del trattamento: Regione Puglia, con sede in Bari al Lungomare Nazario Sauro n. 33, nella persona del Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari in qualità di Designato al trattamento ex DGR 145/2019, con i seguenti dati di contatto (sezione.filiereagroalimentari@pec.rupar.puglia.it);

Responsabile della protezione dei dati: il punto di contatto con il RPD è il seguente: rpdp@regione.puglia.it.

Soggetti/Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza: i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Modalità del trattamento: il trattamento dei dati avviene di regola con strumenti informatici e telematici, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, pertinenza e non eccedenza, adottando misure di sicurezza organizzative, tecniche ed informatiche adeguate.

Conferimento dei dati: l'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte. Ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto.

Periodo di conservazione: i dati forniti saranno pubblicati nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale della Regione Puglia. Tali dati saranno mantenuti in pubblicazione per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 01 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che i dati pubblicati producono i loro effetti, così come previsto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 33/2013. Successivamente saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.



REGIONE PUGLIA

Diritti degli interessati: ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 l'interessato può esercitare i seguenti diritti, presentando apposita istanza al Titolare del trattamento, attraverso i dati di contatto del Designato al trattamento ex DGR 145/2019 come innanzi indicato, o in alternativa contattando il Responsabile della Protezione dei dati al punto di contatto come innanzi indicato:

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Regione l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seg. GDPR). L'apposita istanza alla Regione è presentata al punto di contatto del Responsabile della protezione dei dati innanzi indicato. Hanno altresì diritto alla comunicazione della violazione ai sensi dell'art. 34 del medesimo GDPR.

Diritto di reclamo: gli interessati che ritengono che il presente trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679.

Gli interessati hanno altresì il diritto di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del medesimo Regolamento.